

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 48

Riunione del 10 marzo 2010

34.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ASD LIZZANO VOLLEY n. p. Presidente p.t.
- BELLAVIA FRANCO n.q. Presidente p.t. ASD LIZZANO VOLLEY

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente - Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. nei confronti di:

- ASD LIZZANO VOLLEY n. p. Presidente p.t.
- BELLAVIA FRANCO n.q. Presidente p.t. ASD LIZZANO VOLLEY

in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati :

- ASD LIZZANO VOLLEY n. p. Presidente p.t. per aver effettuato il primo tesseramento dell'atleta Minore Domenico Danilo Margherita in aperta violazione della norma che subordina l'effettivo primo tesseramento al processo del modulo regolarmente firmato dagli atleti e/o dai genitori esercenti la patria potestà, giacchè il Presidente che esegue on line il primo tesseramento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme violando pertanto le seguenti norme: art. 17 Statuto Fipav comma 3, art.19 comma 2 lett. a) e b) RAT Fipav, art.2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

- BELLAVIA FRANCO n.q. Presidente p.t. ASD LIZZANO VOLLEY per non aver provato l'estraneità e/o il concorso all'illecito posto in essere, anzi tacitamente riconoscendo per iscritto la sua arbitraria nonché preventiva iscrizione del minore atleta senza alcun consenso e modulo sottoscritto dagli interessati, in violazione dell'art.55 c.2. R.G.

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e , comunicato il relativo provvedimento all'incolpato ne disponeva la convocazione per la riunione del 10 marzo 2010

Nessuno degli incolpati compariva;

Per la Procura Federale era presente l'Avv. Spighetti, il quale illustra le motivazioni ed i rilievi già svolti nella relazione ex art. 72 R.G. chiedeva applicarsi la sanzione

A.: della multa di € 500 per il sodalizio Lizzano Volley

B.: della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro del suo Presidente Bellavia Franco

I fatti.

L'Ufficio Tesseramento in data 06/11/2009 aveva ricevuto una dichiarazione sottoscritta dall'atleta minore Domenico Danilo MARGHERITA nonché dal genitore esercente la patria potestà sig. Raffaella MARGHERITA con la quale si rappresentava che sia l'atleta minore che il genitore esercente la patria potestà non avevano sottoscritto il modulo di primo tesseramento con l'ASD Lizzano Volley, e pertanto, si chiedeva la revoca del tesseramento effettuato on line dal medesimo sodalizio.

L'Ufficio Tesseramento Atleti della FIPAV in data 11/11/2009 deliberava di revocare il tesseramento dell'atleta minore Domenico Danilo MARGHERITA, e in data 19/11/2009 trasmetteva gli atti alla Procura Federale.

Quest'ultima, accertati i fatti, anche per il tramite di una memoria difensiva che il sodalizio le indirizzava, chiedeva il deferimento degli incolpati per violazione degli artt. 17 comma 3 statuto Fipav comma 2 lett a) e b) RAT art. 2 codice comportamento sportivo CONI.

La CGN procedeva quindi, come sopra riferito, all'instaurazione del giudizio

Considerato che:

Risulta pacifico che il tesseramento on line dell'atleta MARGHERITA sia intervenuto in difetto della preventiva acquisizione della sottoscrizione del predetto e di uno dei genitori esercenti la potestà parentale.

./.

Si tratta, purtroppo, nella specie, di uno dei molti casi nei quali è stato richiesto l'intervento giurisdizionale di questa Commissione per analoghe irregolarità afferenti alla procedura cosiddetta di "tesseramento on line", tutte puntualmente sanzionate ai sensi della vigente normativa federale.

Ritiene dunque opportuno questa commissione richiamare il quadro normativo suddetto nell'intento e nell'auspicio di porre fine ad una serie di comportamenti contrastanti con le norme federali e recanti grave intralcio al regolare svolgimento delle attività sportive.

Ai sensi dell'art. 24 RAT, la domanda di primo tesseramento o del suo rinnovo annuale deve essere presentata entro il termine deliberato dal Consiglio Federale, a mezzo della modulistica predisposta dalla FIPAV. Ove l'atleta non abbia raggiunto la maggiore età, la modulistica predisposta dalla FIPAV e relativa al tesseramento deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.

Detta modulistica è quella indicata dalle Norme Generali per l'affiliazione e il Tesseramento, e, in particolare, nella guida pratica 2009-2010.

Le norme da ultimo indicate prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica.

E' dunque logico che la violazione del suddetto obbligo comporti responsabilità disciplinare dei Presidenti che al tesseramento on line hanno proceduto in difetto della prescritta verifica di autenticità e completezza delle sottoscrizioni necessarie a termini dell'art. 24 RAT.

E ciò non solo e non tanto per la violazione del dovere di lealtà e probità sportiva comunque incombente su ciascun tesserato o affiliato e, generalmente, salvaguardato dalle norme dell'ordinamento sportivo federale, quanto, in casi analoghi a quello di specie per la specifica previsione degli artt. 28 e 29 RAT che rispettivamente prevedono la revoca del tesseramento effettuato in modo difforme dalle prescrizioni normative, e la responsabilità disciplinare di chi ha richiesto il tesseramento, prescrivendo a tal fine che l'Ufficio Tesseramento trasmetta alla Procura Federale copia del provvedimento di revoca divenuto definitivo.

./.

In base all'art. 55 del regolamento Disciplinare, poi l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione; i sodalizi rispondono in via diretta dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali, mentre i dirigenti di essi rispondono delle infrazioni commesse a titolo di colpa o dolo.

In simile quadro normativo, è compito di questa Commissione Giudicante Nazionale verificare che quanto deferito dalla Procura risulti corroborato dal necessario supporto probatorio, graduando, conseguentemente le sanzioni applicabili sulla base dell'elemento soggettivo che all'infrazione ha dato luogo.

In analoghi casi ad esempio, ove l'irregolarità della procedura è stata immediatamente rilevata dai rappresentanti del sodalizio che hanno provveduto ad una sorta di "autodenuncia" con la richiesta di revoca del tesseramento con il pieno accordo degli atleti che hanno altresì giustificato le ragioni dell'errore le sanzioni adottate sono state molto tenui, non così per quei casi nei quali l'irregolarità del tesseramento sia venuta alla luce attraverso esposti degli atleti o di altre squadre e accertata senza alcuna forma di cooperazione da parte dei rappresentanti del sodalizio che avevano dato luogo alla violazione dei regolamenti.

Il caso in esame rientra, purtroppo in detta ultima categoria.

Gli accadimenti risultano pienamente comprovati dalle dichiarazioni dell'atleta e del genitore esercente la potestà parentale, dai rilievi dell'Ufficio Tesseramento e finanche dalle memorie difensive prodotte dagli incolpati che, sostanzialmente, ammettono di aver proceduto al tesseramento on line in data 3 settembre 2009 senza aver preventivamente raccolto e controllato la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prescritte, a nulla rilevando asseriti e non provati differenti accordi con gli atleti o chi per essi circa il loro prestito ad altro sodalizio ovvero altre pattuizioni dirette a superare l'avvenuta irregolarità del loro tesseramento.

La violazione delle norme federali è stata poi appurata senza alcuna cooperazione da parte degli incolpati.

./.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale,

applica nei confronti :

- della AD LIZZANO VOLLEY la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00)=
- del Presidente BELLAVIA FRANCO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Ciascuna sanzione decorre dalla scadenza di eventuali altre sanzioni in esecuzione.

Il Presidente

A vv. Costanza Acciai



Roma, 23 marzo 2010